



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29 luglio 2016)

INDICE

TITOLO I – DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 1 - Interpello
- Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello
- Articolo 3 -Istanza di interpello
- Articolo 4- Adempimenti del Comune
- Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO II – IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

- Art. 6 – Reclamo e Mediazione tributaria
- Art. 7 – Funzionario Responsabile
- Art. 8 – Il procedimento della mediazione
- Art. 9 – Eventuale proposta del Mediatore

TITOLO III – NORME FINALI E RINVIO

- Art. 10 – Norme finali e rinvio

TITOLO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 1 - Interpello

1. L'istituto dell'interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO II – IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Art. 6 – Reclamo e Mediazione tributaria

1. Nelle controversie di natura tributaria, di valore non superiore a € 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva.
2. Il ricorso è "improcedibile" fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso/reclamo, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. A tale termine, anche se non processuale, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine di 30 giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta giorni. Se la Commissione Tributaria rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Art. 7 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, viene individuato l'ufficio e/o il funzionario responsabile incaricato dell'espletamento della procedura di mediazione, di seguito Mediatore.
2. L'individuazione del Mediatore dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, privilegiando soggetti terzi ed autonomi rispetto a quelli che curano gli atti reclamabili, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente, ed in relazione alle risorse umane a disposizione dello stesso; allo scopo la Giunta potrà anche stipulare apposite convenzioni con altri Enti.

Art. 8 – Il procedimento della mediazione

1. Nello svolgimento della propria attività il Mediatore si attiene alla procedura di seguito indicata:
 - Le istanze di mediazione vengono protocollate ed inviate all'Ufficio Tributi, il quale redige una relazione dettagliata sulla controversia, comprendente le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto da parte dell'Ufficio, le eventuali controdeduzioni o, in alternativa, gli elementi per cui ritiene meritevoli di accoglimento, in tutto od in parte, le richieste avanzate dal contribuente.
 - La relazione deve essere trasmessa entro 15 giorni al Mediatore, il quale al ricevimento della stessa, avvia il procedimento di mediazione che viene svolto nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992.
2. Il procedimento si conclude con la verbalizzazione delle operazioni e delle relative decisioni, indifferentemente dalla positiva o negativa conclusione della mediazione/reclamo.

Art. 9 – Eventuale proposta del Mediatore

1. Il Mediatore, supportato dall'Ufficio Tributi, nella figura del Funzionario Responsabile del Tributo oggetto del contenzioso, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avendo a riguardo i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) il grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) il principio di economicità dell'azione amministrativa.

TITOLO III – NORME FINALI E RINVIO

Art. 10 – Norme finali e rinvio

1. Dalla data di entrata del presente regolamento risulta abrogato il Capo I del Titolo III del vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23, in data 19/05/2008 e s.m.i., e segnatamente gli articoli da n. 35 a n. 39;
2. Per quanto non espressamente regolamentato, trovano applicazione l'art. 11 della L.212/2000 e l'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, così come modificati dal D. Lgs. n. 156/2015.